



CITTÀ DI VIMERCATE

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA,
LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE
DEI PRODOTTI E DELLE PRODUZIONI
ARTIGIANALI
AGRO - ALIMENTARI LOCALI DI PREGIO.
ISTITUZIONE DELLA DE.CO. DI VIMERCATE
(Denominazione Comunale)**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27 Aprile 2026.

INDICE

INDICE

ART. 1 - OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (Denominazione Comunale)

ART. 4 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.

ART. 5 - LOGO DE.CO......

ART. 6 - REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO......

ART. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA DE.CO......

ART. 8 - DOMANDE PER L'ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.CO......

ART. 9 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO......

ART. 10 - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E DURATA

ART. 11 - DURATA DEL RICONOSCIMENTO DE.CO E MODALITÀ DI RINNOVO

ART. 12 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE, COMPETENZE E PROCEDURE.....

ART. 13 - UTILIZZO DELLA DE.CO. E DEL LOGO

ART. 14 - CONTROLLI, REVOCHE

ART. 15 - INIZIATIVE COMUNALI

ART. 16 - NORME FINALI.....

ART. 1 - OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela, la valorizzazione e la promozione dei prodotti e delle produzioni artigianali di pregio agro-alimentari locali, che costituiscono una risorsa di valore identitario, culturale, storico, economico, turistico nonché uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Vimercate.

2. Ai sensi degli art. 3 e 13 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.lgs. 267/2000, il Comune individua tra i propri fini istituzionali:

a) l'assunzione di adeguate iniziative dirette a riconoscere, sostenere e tutelare il proprio patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro- alimentari, gastronomiche ed artigianali, riferite alla produzione e preparazione di quei prodotti e specialità locali che siano meritevoli di tutela e valorizzazione in quanto rappresentanti dell'identità del territorio o per la loro tipicità o per il loro valore intrinseco;

b) il sostegno e la promozione di iniziative a favore di eventi e manifestazioni, relative a detti prodotti, che siano motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di riconoscimento quali importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità.

3. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto turistico e produttivo, il Comune intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.

Le azioni intraprese non si porranno in contrasto con la legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

4. Con il presente regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co (Denominazione Comunale).

5. L'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di oggetti di interesse di cui al presente articolo che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e della volontà di promuoverne la conservazione e lo sviluppo mediante l'istituzione di un apposito registro;

b) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

c) della promozione e del sostegno a iniziative esterne, attraverso interventi finanziari diretti ovvero ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro- alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;

d) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;

e) dell'intraprendere attività di marketing per lo sviluppo dell'economia del territorio;

f) dell'organizzare e promuovere eventi e manifestazioni in ambito territoriale diffuso, finalizzate alla promozione dell'attestazione De.Co. cittadina.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1 Agli effetti del presente Regolamento, per "prodotti o attività locali di pregio" si intendono le produzioni agroalimentari, enogastronomiche e artigianali alimentari realizzate nel territorio del Comune di Vimercate, o ad esso strettamente legate sotto il profilo storico, culturale e identitario, secondo modalità consolidate nelle tradizioni locali, anche tenendo conto di eventuali tecniche innovative che ne costituiscano il naturale sviluppo.

2 La Denominazione Comunale (De.Co.) può essere attribuita, in particolare, alle seguenti tipologie:

a) il prodotto agroalimentare tipico, derivante da attività agricola o zootecnica svolta sul territorio del Comune di Vimercate;

b) il prodotto tipico enogastronomico realizzato all'interno del territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, anche tenendo conto di eventuali tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo.

c) la ricetta tradizionale della cucina locale, legata alla memoria storica, alle consuetudini alimentari o a manifestazioni e pratiche collettive del territorio, anche qualora non sia oggetto di produzione continuativa strutturata.

3. I termini "tipico" e "tradizionale" sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.

4. Per "disciplinare di produzione" o "disciplinare" si intende una descrizione, secondo uno schema predisposto e fornito dal Comune di Vimercate, da utilizzare per la candidatura del singolo prodotto che riporti gli elementi minimi per ricondurre ad univocità i requisiti di originalità, provenienza ed eccellenza dello stesso. Il disciplinare dovrà evidenziare eventuali metodi di produzione e commercializzazione.

ART. 3 - ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (Denominazione Comunale)

1. Per i fini di cui al presente Regolamento viene istituita la De.Co. (Denominazione Comunale) di Vimercate per attestare l'origine dei prodotti e delle attività, le relative caratteristiche ed il legame storico, culturale e identitario con il territorio comunale, nonché divenire efficace strumento promozionale della realtà locale.

2. Attraverso la De.Co. si mira a:

- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con la cultura, le tradizioni e gli usi locali;
- b) tutelare la storia, il patrimonio culturale, le tradizioni e i sapori legati alle produzioni tipiche;
- c) valorizzare anche prodotti di recente ideazione, ma che assumano un particolare valore identitario;
- d) riconoscere prodotti di pregio, non necessariamente tradizionali, ma rappresentativi del territorio, anche con riferimento alla denominazione, all'apprezzamento ricevuto, alla riconoscibilità dello stesso nel territorio del Comune di Vimercate;
- e) salvaguardare le produzioni locali e promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive.

3. La De.Co. non costituisce marchio di qualità né certificazione ai sensi della normativa europea o nazionale in materia di denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette, né si configura come sistema di attestazione ufficiale dell'origine ai sensi della normativa vigente. Essa rappresenta un riconoscimento istituzionale di carattere identitario e territoriale.

ART. 4 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.

1. Viene istituito, presso la struttura competente del Comune, un apposito Registro pubblico, dove sono inseriti tutti i prodotti tipici agroalimentari che possono fregiarsi della "De.Co. di Vimercate".

2. L'iscrizione nel Registro vale a riconoscere il legame del prodotto o dell'attività con il territorio comunale e la conformità alle caratteristiche e alle modalità di realizzazione previste dal relativo disciplinare di produzione o dalla scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati in ordine cronologico di riconoscimento:

- a) i prodotti e/o le attività a De.Co. (Denominazione Comunale);
- b) i soggetti che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo di produzione;
- c) gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale che dispone il riconoscimento e l'iscrizione a seguito dell'esito favorevole della Commissione Comunale per la De.Co.

ART. 5 - LOGO DE.CO.

1. Per contraddistinguere e riconoscere i prodotti, le attività di pregio e le iniziative iscritti nel Registro De.Co. potrà essere adottato un logo identificativo a colori.

2. Il logo costituisce un'adeguata veste grafica per l'identificazione e presentazione del prodotto.

3. Il logo è di proprietà del Comune di Vimercate che può avvalersene in ogni situazione in cui venga ritenuto utile, opportuno o conveniente nel rispetto dei valori allo stesso legati.

4. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati è perseguibile ai sensi di legge.

5. Tale logo sarà adottato con deliberazione della Giunta Comunale, rappresentativo del presente regolamento e potrà essere registrato all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti da parte del Comune.

ART. 6 - REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO.

1. Per poter ottenere la De.Co. i prodotti/attività di pregio:

- a. devono essere ideati, sviluppati e realizzati nell'ambito del territorio comunale di Vimercate (o territori immediatamente limitrofi nel caso delle coltivazioni secondo le indicazioni tecniche dei rispettivi disciplinari di produzione), da almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda; con l'eccezione delle ricette tradizionali della cucina locale per le quali sono richiesti almeno 2 anni;
- b. devono essere legati alla storia, alla cultura, alle tradizioni locali;
- c. devono possedere i requisiti di identificabilità e identità riconducibili al territorio di Vimercate come indicato al precedente punto a);
- d. i prodotti alimentari devono essere preparati con ingredienti genuini e di qualità e per la loro realizzazione devono essere osservate le disposizioni settoriali vigenti relative alle discipline igieniche e alimentari e agro- alimentari.
- e. per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o provinciale;
- f. in nessun caso potranno essere impegnati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- g. l'eventuale confezionamento dei prodotti dovrà essere preferibilmente a basso impatto ambientale, ossia con utilizzo di materiali riciclati o biodegradabili (PLA, cellulosa) o compostabili (amido di mais, bagassa) per ridurre l'impronta ecologica;
- h. nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.

ART. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA DE.CO.

1. L'iscrizione nel Registro della De.Co. è concessa per le tipologie di prodotti e attività di pregio indicati al precedente art. 2.

2. Possono ottenere l'iscrizione le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché enti e associazioni che svolgono attività inerenti alla produzione e commercializzazione dei prodotti dotate di unità locale o sede operativa nell'ambito del Comune di Vimercate (o territori immediatamente limitrofi nel caso delle coltivazioni secondo le indicazioni tecniche dei rispettivi disciplinari di produzione), e che operino in conformità ai criteri del presente regolamento e secondo il disciplinare tipo di produzione del prodotto o attività.

3. Su parere favorevole della Commissione Comunale per la De.Co. di cui al successivo art. 9 può essere concessa l'iscrizione anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri del presente regolamento e secondo il disciplinare-tipo di produzione del prodotto o attività.

4. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più soggetti diversi se e in quanto aderenti ai requisiti e criteri richiesti. Per uno stesso prodotto è possibile ottenere una sola De.Co.

5. Uno stesso soggetto può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.

ART. 8 - DOMANDE PER L'ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.CO.

1. Le domande ai fini dell'ottenimento della De.Co., e conseguente iscrizione nell'apposito registro, possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle.

La presentazione dell'istanza di riconoscimento della De.Co. è subordinata al pagamento dei diritti di istruttoria, determinati con deliberazione della Giunta Comunale. L'importo è commisurato ai costi del procedimento amministrativo e alle eventuali attività istruttorie e tecniche necessarie.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere presentate corredate da un'adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto o dell'attività locale di pregio, indicanti la valenza locale ed identitaria, la storia e l'origine del prodotto/attività, la composizione o le modalità di produzione secondo un disciplinare-tipo o una scheda descrittiva identificativa.

3. Nello specifico devono essere indicati:

- a. il nome del prodotto o dell'attività locale di pregio e la tipologia di appartenenza rispetto ai gruppi di cui al precedente art. 2;
- b. i materiali, l'area geografica di produzione, che dovrà comprendere il territorio comunale (o territori immediatamente limitrofi nel caso delle coltivazioni secondo le indicazioni tecniche dei rispettivi disciplinari di produzione);
- c. la documentazione che attesti la storia del prodotto;
- d. gli eventuali riconoscimenti ricevuti e/o i riscontri ottenuti in termini di apprezzamento del prodotto/attività;
- e. le caratteristiche del prodotto e le metodologie di lavorazione, conservazione e stagionatura, consolidate in base agli usi locali;
- f. i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, condizionamento e imballaggio dei prodotti.

4. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art.9.

5. Il Comune può attivare di propria iniziativa le necessarie ricerche e verifiche, avvalendosi di esperti e personale qualificato e informando le imprese e i soggetti eventualmente interessati, per l'attribuzione della De.Co. alle tipologie di prodotti e attività di pregio indicati al precedente art. 2.

ART. 9 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO.

1. È istituita la Commissione Comunale per la De.Co., organo tecnico-consultivo con funzioni istruttorie e di valutazione ai fini dell'iscrizione nel Registro De.Co. e dell'approvazione dei disciplinari di produzione o delle schede identificative.

2. La Commissione è nominata con decreto del Sindaco ed è composta da cinque membri:

- a) Sindaco, suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) il Dirigente o Responsabile del Settore comunale competente, o suo delegato;
- c) un esperto in materia agro-alimentare o agronomica, individuato tra soggetti in possesso di comprovata esperienza professionale;
- d) un esperto in materia di tradizioni locali, storia del territorio o cultura gastronomica;
- e) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nei settori agricolo, artigianale o commerciale.

3. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni è comunque necessaria la presenza dell'esperto di cui al comma 2, lettera c).

4. I componenti esterni della Commissione decadono automaticamente dall'incarico in caso di due assenze consecutive non giustificate alle sedute regolarmente convocate.

La decadenza è dichiarata con provvedimento del Sindaco, che provvede alla sostituzione del componente secondo le modalità previste per la nomina.

Le assenze sono considerate giustificate qualora comunicate preventivamente o motivate entro i termini stabiliti nella convocazione.

5. A supporto del lavoro della Commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo o ambito culturale e di tradizione preso in esame.

6.Partecipa alle sedute, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto, un dipendente comunale individuato dal Responsabile del Settore competente.

7. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.

8. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. I membri della Commissione devono dichiarare preventivamente l'assenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto alle istanze esaminate. In caso di conflitto, anche potenziale, il componente interessato è tenuto ad astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla votazione.

10. La Commissione:

- a) esamina le domande di riconoscimento De.Co.;
- b) valuta la coerenza con i requisiti del presente regolamento;
- c) propone l'approvazione dei disciplinari di produzione o delle schede identificative;
- d) può richiedere integrazioni documentali o effettuare sopralluoghi;
- e) vigila sulla permanenza dei requisiti e propone eventuali sospensioni o revoche.

11.Ai componenti esterni della Commissione può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica e dei parametri previsti per il personale degli enti locali.

12. La Commissione esprime parere motivato. Il riconoscimento della De.Co. e l'approvazione del disciplinare di produzione o della scheda identificativa sono disposti con deliberazione della Giunta Comunale. Prima dell'adozione del provvedimento, il disciplinare è trasmesso alla competente Commissione consiliare per una presa visione e condivisione, senza effetti vincolanti sul procedimento amministrativo.

ART. 10 – DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E DURATA

1 Per ciascun prodotto o attività a cui viene attribuita la De.Co. è approvato un disciplinare di produzione o una scheda identificativa che ne definisce le caratteristiche essenziali e le modalità di realizzazione.

2. Il disciplinare di produzione:

- a) definisce le caratteristiche specifiche del prodotto in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- b) individua le materie prime, l'area geografica di riferimento e le modalità di produzione;
- c) descrive il processo produttivo in tutte le sue fasi, comprese lavorazione, trasformazione, conservazione e confezionamento, ove applicabili;
- d) stabilisce eventuali standard qualitativi e caratteristiche organolettiche;
- e) contiene le indicazioni sulle tecniche, sulle tecnologie e sulle procedure da adottare, nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

3. Il disciplinare deve essere redatto in modo chiaro e verificabile, così da consentire la corretta applicazione delle norme e delle procedure previste e garantire la coerenza con le finalità di valorizzazione territoriale della De.Co.

4 Il disciplinare di produzione o la scheda identificativa sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta motivata del Settore tecnico competente, previo parere obbligatorio della Commissione De.Co. Il parere della Commissione è reso in forma motivata e costituisce parte integrante dell'istruttoria.

5. Eventuali modifiche o aggiornamenti del disciplinare seguono la medesima procedura di approvazione.

6 Il disciplinare di produzione o la scheda identificativa di ciascun prodotto o attività riconosciuto con De.Co. è soggetto a revisione periodica quinquennale, su iniziativa del Settore tecnico competente o su proposta della Commissione De.Co., al fine di verificarne l'adeguatezza, l'attualità e la coerenza con gli usi locali.

7. La revisione può essere avviata anche in seguito a istanza motivata presentata da soggetti iscritti al Registro De.Co. o da associazioni rappresentative del settore.

8. La revisione e l'eventuale aggiornamento del disciplinare sono adottati con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta motivata del Settore tecnico competente, previo parere obbligatorio della Commissione De.Co.

9. Ove la revisione non sia avviata nei tempi di cui al comma 6, il disciplinare mantiene la propria efficacia fino alla sua revisione e approvazione.

10. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli adeguamenti obbligatori derivanti dall'evoluzione della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, ambientale o di sicurezza.

ART. 11 – DURATA DEL RICONOSCIMENTO DE.CO. E MODALITÀ DI RINNOVO

1. Il riconoscimento De.Co. ha validità di cinque anni dalla data di approvazione della deliberazione di concessione e può essere rinnovato per eguale periodo previa nuova verifica di conformità al presente Regolamento.

2. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dal soggetto (o dai soggetti) titolare del prodotto o dell'attività almeno tre mesi prima della scadenza della validità, corredata da:

- a) dichiarazione di permanenza dei requisiti;
- b) eventuale relazione tecnica aggiornata;
- c) autocertificazione sul rispetto del relativo disciplinare.

3. In caso di mancata presentazione della richiesta di rinnovo nei termini, la De.Co. decade e può essere oggetto di nuova domanda.

ART. 12 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE, COMPETENZE E PROCEDURE

1. La struttura organizzativa comunale a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Vimercate.

2. Il Responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento è il Responsabile della struttura organizzativa individuata, come indicato al precedente comma 1.

3. Per ogni prodotto o attività di pregio a cui sia stata attribuita la De.Co. è composto un fascicolo con la documentazione relativa all'iter di richiesta e denominazione.

4. L'iscrizione nel Registro De.Co. e l'approvazione del disciplinare di produzione o della scheda identificativa sono disposte con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta motivata del Settore tecnico competente, previo parere obbligatorio della Commissione De.Co. La Giunta Comunale delibera almeno due volte all'anno sulle richieste pervenute.

5. L'accoglimento della richiesta è comunicato al soggetto proponente unitamente agli estremi dell'iscrizione e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

6. L'iscrizione nel Registro della De.Co. non comporta oneri per il soggetto proponente.

7. Le procedure di iscrizione si applicano anche alle eventuali successive modifiche del disciplinare-tipo di produzione.

ART. 13 - UTILIZZO DELLA DE.CO. E DEL LOGO

1. I soggetti iscritti nel Registro della De.Co. possono fregiarsi della dicitura De.Co., eventualmente completata dal numero di iscrizione, per tutti i prodotti segnalati e denominati e nelle iniziative, manifestazioni e attività connesse alla produzione e commercializzazione.

2. L'utilizzo gratuito della scritta De.Co. e del logo è concesso nel rispetto delle disposizioni che seguono:

- a. il concessionario può riprodurre il logo nelle quantità necessarie all'esercizio dell'attività, con riproduzione fedele e nei colori originali;
- b. non possono essere impiegati contrassegni simili che possano ingenerare confusione con il logo De.Co. del Comune di Vimercate;
- c. è vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", e simili;
- d. il logo può essere esposto, utilizzato su imballaggi, confezioni, carta intestata, vetrofanie, materiali pubblicitari.

3. È vietato l'utilizzo del logo da parte di soggetti non iscritti nel Registro della De.Co. Gli abusi sono perseguibili a termini di legge.

4. Il diritto di utilizzo della dicitura De.Co. e del relativo logo è subordinato alla validità del riconoscimento di cui all'art. 10 e cessa automaticamente in caso di scadenza, revoca o mancato rinnovo.

ART. 14 - CONTROLLI, REVOCHE

1. Il comune esercita la vigilanza sulla permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dai disciplinari approvati, anche avvalendosi della Commissione De.Co.

2. I controlli possono essere effettuati mediante verifiche documentali, sopralluoghi presso le sedi di produzione o controlli a campione sul mercato.

3. Qualora siano rilevate irregolarità o violazioni del disciplinare o del presente Regolamento, il Settore competente avvia il procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., acquisendo il parere della Commissione De.Co.

4. Costituiscono cause di sospensione o revoca del riconoscimento:

- a) cessazione dell'attività;
- b) mancato rispetto del disciplinare;
- c) rifiuto di consentire i controlli;
- d) uso improprio del logo;
- e) perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

5. La sospensione o revoca sono disposte con provvedimento motivato del Responsabile del Settore competente.

6. La revoca comporta la cancellazione dal Registro e l'immediata cessazione del diritto di utilizzo del logo, senza diritto ad indennizzo.

ART. 15 - INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal presente regolamento.

3. Il Comune ricerca, ai fini di tutela della De.Co., forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro– alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalle normative in materia.

4. Le De.Co. rilasciate e la modulistica per la presentazione delle richieste di riconoscimento, sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vimercate.

5. Il Comune favorisce forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura, promozione e difesa delle attività agro-alimentari e artigianali, anche non alimentari, locali.

ART. 16 - NORME FINALI

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo.

ALLEGATI

1. Domanda di attribuzione del marchio
2. Registro Deco – bozza

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale con deliberazione del 27 Aprile 2026 pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 27 Aprile 2026 al 14 Maggio 2026.

ESECUTIVITA'

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27 Aprile 2026 è diventata esecutiva il 9 Maggio 2026.

PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 27 Aprile 2026 al 14 Maggio 2026.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è entrato in vigore in data 15 Maggio 2026, cioè il giorno successivo ai quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line*.